

sua eccessiva genericità, ugualmente legittima ed opportuna in relazione alle altre zone sindacate, ove dovesse interpretarsi nel senso che, nel programma biennale, il Comune possa escludere la delimitazione dei comprensori, oggetto di piani di iniziativa privata, nonostante la formulazione di tali piani e la relativa richiesta di approvazione;



CHE, di conseguenza, appare necessario chiarire che, salvo per quanto riguarda la zona di ristrutturazione R e la zona per attrezzature pubbliche, la formazione di piani di iniziativa privata impone all'Amministrazione comunale di indicare, nei programmi biennali, la delimitazione dei relativi comprensori, fermo restando, ovviamente, l'accertamento da parte dell'Amministrazione medesima dell'esistenza di tutti i requisiti di legittimità e di opportunità cui i piani predetti debbono rispondere;

CONSIDERATO che illegittime appaiono le disposizioni dell'art. 35 delle norme di attuazione limitatamente alla parte in cui consentono che i piani particolareggiati possano introdurre modificazioni, sia pure di dettaglio, alle previsioni del piano regolatore generale senza la adozione del procedimento di variante di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

CHE tali disposizioni vanno, pertanto, stralciate dall'approvazione;

CONSIDERATO che va stralciata dall'approvazione anche la norma del 2° comma dell'art. 36 in quanto contraddittoria con la disciplina dei piani di iniziativa privata;

CHE, infatti, il diniego di approvazione dei piani di iniziativa privata va fondato su precise ragioni di legittimità o, di merito urbanistico o tecnico, sempre sindacabili, nei limiti di legge, in sede giurisdizionale per cui il privato potrà ripresentare per l'approvazione nuovi piani che siano conformi alle norme in vigore e ai criteri tecnici del caso senza che occorra necessariamente che si faccia luogo ad un piano particolareggiato di esecuzione di iniziativa comunale;

CONSIDERATO che appare altresì necessario chiarire, per quanto riguarda la norma dell'art. 37, n. 1, che la cessione in proprietà di aree da destinare ad uso pubblico ha luogo senza indennità solo negli stretti limiti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

CONSIDERATO che la disciplina delle deroghe contenuta nel Capo VI delle norme di attuazione, appare eccessivamente lata;

CHE la dizione "motivi di pubblico interesse" contenuta nello art. 39 è troppo generica;

CHE in ogni caso le deroghe non debbono riguardare le destinazioni di zona e debbono essere tutte sottoposte alla procedura di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357;



infare
CHE di conseguenza gli artt. 39, 40 e 41 delle norme di attuazione vanno stralciate dall'approvazione perché il Comune provveda alla loro modifica;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le osservazioni presentate, pur non sussistendo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione di pronunciarsi su di esse in quanto, a differenza delle opposizioni, sono da assimilare a semplice denuncia, si ravvisa tuttavia opportuno dal punto di vista dell'interesse generale prenderle in esame come apporto di collaborazione dei cittadini al perfezionamento del piano;

NO
CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni presentate in sede di prima pubblicazione del piano, che quelle a firma Tenta Arnaldo (10), De Cesaris Cesare ed altri (18), Parenti Cruciani (27), Pampinelli Giovanni (38), Modesti Lucia (52), Parrocchia S. Francesco di Paola (57), Mercuri Renato ed altri (60), Scarafoni Elena ed altri (66), Piloto Emilio (72) non danno luogo a provvedere in quanto relative ad aree già disciplinate dal piano delle zone per l'edilizia economica e popolare;

Si
CONSIDERATO che le osservazioni Vergati Francesco ed altri (25), Scarafoni Elena ed altri (66) Azienda F.S. (71), possono essere accolte in conformità e nei limiti di cui alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

NO
CHE le osservazioni Lancia Giulio (5), Marzi Alfredo ed Ester (9), Lombi Ivo (12), Gnocchi Ines (13) Forcella Lina (33), Società Romana Elettricità (34), Solimeno Appio (44), Quarciani Annunziata (46), Caramanica Maria Civita (51), Lanari Carina (53), Fiorentini Bernardino (67), Scarpelloni Dante (74), Sordi Giuseppe (81), Di Cola Erminio (91), Soresina Franco (95), Don Ettore Zichina (98) non possono essere prese in considerazione in quanto sono formulate genericamente oppure contengono richieste che esulano dal contenuto del piano regolatore generale;

NO
CHE le osservazioni Marconi Silvio (22), Battaglini Arduino (26), De Luca Umberto (30), Ferrandino Ezio (39), Montagnoni Eraldo (42), Bianconi Giulio (58), Antonelli Eredi (65), Corati Raoul ed altri (76), Tofi Maria (80), Scorpioni Ascenzio (89), Pierrettori Leo (94), vanno respinte in questa sede e potranno essere prese in considerazione, se ripresentate, in sede di piani particolareggiati;

CHE le osservazioni Animobono Guglielmo (11), Lucignani Rina (20),

Parenti Gaudenzio (28) e (29), Tito Vittorio Enrico (35), Cerroni Nicola (40), Osimo Michele (49), Bianconi Giulio (55), Cupidi Renato (69), Di Gennaro Otello ed altri (79), Passeri Virginio (84), Biferati Mario (87), Barabina Giuseppe (88), Villoggia Mario (92), Scidlowca Tassia (96), Venanzi Foschi Dina (97), Coltellacci Remo (99), Secconi Pietro (102)



NO sono da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali in quanto le richieste in esse contenute contrastano con le previsioni del piano e con le norme di attuazione che si ritengono accettabili;

CHE le osservazioni Carta Giuliana (2), Soc. C.L.A.S.A. (3), Venanzi Dina (17), P. Alberto da S. Rufina (19), Marconi Angelo (23), Carvigiani Lea (31), Morra di Lavriano Aida (32), Plantigiani Anna (37), Beretta Vladimiro (45), Granzotti Francesco (47), De Filippi Cantini Piero (48), Renzi Emilio (50), Campagnucci Domenico (54), Bianconi Giulio (56), Leggio Corrado (61), Società D.I.C.A. (62), Malservigi Raoul (63), Porchia nello Giuseppe ed altri (64), ditta A. Bernardini (68), Pierucci Aldo ed altri (73), Di Marco Carmela ed altri (77), D'Ardia Caracciolo Diego ed altri (78), Marconi Angelo (83), Annovazzi Biagina (86), Di Cola Erminio (90), Biasi Pertele (93), Plocchi Giulia (101), Mercuri Giulio (103), Sagratella Agostino ed altri (104), Sagratella Renato ed altri (105), sono da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali in quanto in contrasto con i criteri di impostazione e le linee generali del piano;

CHE per le stesse ragioni, ed in conformità alle controdeduzioni comunali sono da respingere le osservazioni Foschi Alberto (16), Itala Immobiliare (41), Albani Alba e Rosa (75), Foschi Alberto (82);

CHE le osservazioni Antonelli Stefano (4), Di Maio Daniele (6), Banca Commerciale Italiana (14), Ciccotti Enrico (15), Vispi Pietro (24), Vergati Francesco ed altri (25), eredi Renzi Nazareno (43), Castagnola Luigi (70), S.A.C.I.M. (85), Consolati Remo (100), sono da accogliere parzialmente nei limiti delle controdeduzioni comunali che si condividono;

CHE le osservazioni Sartori Renata (1), Coltellini Giuseppe (7), Ciocci Francesco (8), Gnocchi Ines (21), Pimpinelli Giovami (36), Bianconi Giulio (59), possono essere accolte in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

CONSIDERATO per quanto riguarda le osservazioni pervenute direttamente al Ministero dei lavori pubblici che quelle a firma Dina Venanzi Foschi, Diego D'Ardia Caracciolo, Alberto Foschi, già presentate nei termini al Comune e classificate con i numeri 97, 78 e 82 sono da respingere per i motivi specificati nei precedenti considerato;

CHE l'osservazione S.p.A. Italcementi non dà luogo a provvedere in questa sede ma potrà essere presa in considerazione dall'Amministrazione comunale in sede di piano particolareggiato della zona interessata dall'osservazione stessa;

CHE l'osservazione Elena Felice Mario è da respingere in quanto dettata da esclusivo interesse privato;

CHE l'osservazione Carli Gastone e Guido Sacconi è da accogliere in quanto l'area interessata dall'osservazione medesima può considerarsi compresa nel perimetro del Piano di ricostruzione e la richiesta non viene a turbare l'equilibrio volumetrico della zona interessata;

CHE l'osservazione Agostino Sagratella, presentata ad integrazione della n.104, non dà luogo a provvedere in questa sede e la richiesta in essa contenuta potrà essere presa in considerazione dal Comune interessato d'intesa con l'Amministrazione ospedaliera nella fase di attuazione del piano;

CONSIDERATO per quanto riguarda le osservazioni Quartullo Giuseppe (1), Condominio Rosa Sabbatini (2), Corati Nadia (3), De Felici Fortunato ed altri (4), Corati Nadia ed altri (5), Investimenti Immobiliari S.Gordiano (6), Banca Commerciale Italiana (7), Condominio Mattera ed altri (8), S.p.A. Italcementi (9) e (10), Vannucci Giuseppina (11), Parenti Gaudenzio (12), Alberto Foschi (13), presentate a seguito della seconda pubblicazione degli atti, che esse sono da respingere per gli stessi motivi contenuti nelle controdeduzioni comunali che si condividono;

VISTI i voti n.2128 e 412 emessi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 15 dicembre 1964 e 16 marzo 1967;

UDETO il parere del Consiglio di Stato;

SENTITO il parere del Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n.17;

SULLA proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per i trasporti;

DECRETA :

E' approvato, con gli stralci e le prescrizioni di cui alle premesse, il piano regolatore generale di Civitavecchia (Roma) e le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato nelle premesse stesse.

Il piano sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1:10.000, in tre planimetrie in scala 1:4.000, in una relazione tecnica, in un testo di norme di attuazione, in una relazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito della pri



ma pubblicazione del piano e nelle deliberazioni consiliari 29 febbraio 1964, n.3, 9 marzo 1964, n.4, 29 novembre 1966, n.168 di conclusioni alle osservazioni presentate.

Il Ministro per i Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a ROMA Addì 2 OTTOBRE 1967

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DEL SENATO



PER COPIA CONFORME
IL CONSIGLIERE

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
ADDI 3/11/68 REG. 3 FOLIO 186

[Handwritten signatures and initials]
124